



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 46 del 23.3.2012

Raccolta Ufficiale

N. 255

del 11/04/2012

OGGETTO: Ricorso innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari promosso dalla S.S.D. Gestione Polivalente Modugno s.r.l. + 2 (ricorso n.r.g.: 372/2012) Affidamento incarico legale e impegno di spesa per giudizio di merito innanzi al Tar Puglia, Sede di Bari c/Sport Management (ricorso n.r.g.: 2049/2011) c/ Comune di Castellana Grotte.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12.3.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, pervenuto il 22.2.2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 23.2.2012 al n. 3541 con il quale la S.s.d. Gestione Polivalente Modugno s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Nacci, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio del Comune a favore della A.s.d. Nuoto Castellana a.r.l. e degli altri atti meglio specificati in ricorso;

che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco e la pattuizione, per iscritto, all'atto del conferimento dell'incarico professionale allo stesso, del compenso a Lui spettante, così come previsto dal D.L. n. 131/2011;

interpellato con nota datata 5.3.2012 prot. n. 4202, l'Avv. Pio Tommaso Caputo, con studio in Bari, alla Via Calefati n. 158, già difensore degli interessi dell'Ente nel giudizio innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, contro la S.S.D. Sport Management s.p.a., giudizio avente connessione oggettiva con il predetto ricorso;

vista la nota datata 8.3.2012, acquisita dall'Ente il 13.3.2012 al n. 4835 a firma dell'Avv. Pio Tommaso Caputo, con la quale indica il compenso per la difesa dell'Ente nel giudizio di merito contro la S.S.D. Sport management e in quello sia cautelare che di merito contro la s.s.d. Gestione Polivalente Modugno s.r.l., determinato pattiziamente, ex art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14.9.2011, n. 148, in € 12.000,00 oltre oneri fiscali accessori (e quindi per un importo molto al di sotto dei minimi delle abrogate tariffe forensi, così come specificato nella stessa nota), e, così, la complessiva somma di € 15.100,80;

ritenuto, di conseguenza, di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella causa in oggetto, all'Avv. Pio Tommaso Caputo, conferendogli ogni facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari, alla Via Calefati n. 158;

ritenuto, altresì, di dover corrispondere al sunnominato difensore, a norma dell'art. 2234 del Codice Civile, per sue competenze professionali, un acconto di € 1.000,00 oltre CAP e IVA;

rilevato che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali e' differito al 30 giugno 2012;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto sindacale prot. n. 23492 in data 28.11.2008;

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 14370 in data 07.08.2009;

Visto Il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

visto l'art. 3, comma 5, lett. D) del D.L. n. 138/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare, all'Avv. Pio Tommaso Caputo, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel giudizio innanzi al Tar Puglia – Sede di Bari, promosso con ricorso, pervenuto il 22.2.2012, acquisito al protocollo generale dell'Ente il 23.2.2012 al n. 3541 dalla S.s.d. Gestione Polivalente Modugno s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Nacci, al fine di far valere le ragioni dell'Ente, conferendogli ogni facoltà di Legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Bari, alla Via Calefati n. 158,

2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 74 del vigente Statuto Comunale, la sottoscrizione della procura alle liti, in assenza di delega, spetta comunque al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente;

3. di prendere atto della nota a firma dell'Avv. Pio Tommaso Caputo, acquisita dall'Ente il 13.3.2012 al n. 4835, con la quale indica il compenso per la difesa dell'Ente nel giudizio di merito contro la S.S.D. Sport management e in quello contro la s.s.d. Gestione Polivalente Modugno s.r.l. (sia cautelare che di merito) determinato pattiziamente, ex art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14.9.2011, n. 148, in € 12.000,00 oltre oneri fiscali accessori (e quindi ad un importo molto al di sotto dei minimi delle abrogate tariffe forensi) per la complessiva somma di € 15.100,80;

4. di dare, altresì, atto, che l'Avv. Pio Tommaso Caputo:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modificazioni;

- prende atto espressamente che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- e che l'accettazione dell'incarico conferito comporta automaticamente l'accettazione da parte del difensore di tutte le condizioni stabilite nel presente atto;

5. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;

- senz'altra formalità, su presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'Avv. Pio Tommaso Caputo, corredata, altresì da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dalla Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011)

in merito alla regolarità contributiva (solo se trattasi di esercizio della professione in forma associata);

- previa sottoscrizione "per accettazione" delle condizioni stabilite nel presente atto da parte dell'Avvocato;

6. di dare atto che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali e' differito al 30 giugno 2012;

7. di impegnare, per quanto innanzi esposto, la somma di € 15.100,80 comprensiva dell'importo € 1.258,40 (da corrispondere a titolo di acconto al legale officiato) e già prenotato con la Deliberazione di G.C. n. 35 del 12.3.2012, con imputazione al cap. 124 CODICE SIOPE 1331 epigrafato: " Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc..." del redigendo bilancio 2012;

8. di liquidare all'Avv. Pio Tommaso Caputo, a titolo di acconto sulle competenze professionali, ai sensi dell'art. 2234 del codice civile, la somma di € 1.258,40 comprensiva di CAP e IVA, somma da conteggiarsi in sede di liquidazione della parcella definitiva, previa pattuizione, e, con relativa accettazione resa in forma scritta da parte del professionista incaricato, che, il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, e, che, in mancanza, risulterà valido il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente pari a trenta giorni;

9. di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Servizio – Ufficio Finanziario.

10. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera del professionista, sicchè l'incarico si intende per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 23/03/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegni 190 - 275/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n:620

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 12/04/2012 al _17/04/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, **12 Aprile 2012**

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

